

Vendite intra-Ue con Iva se l'acquirente non è iscritto al Vies

Dall'1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una **soglia unica unionale pari a 10.000 euro** oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell'anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-*quater* della direttiva 2006/112/Ce).

Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull'operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.

Si pensi a un'impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L'imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall'acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal

caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l'operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell'Italia) individua l'iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l'operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.

Quanto all'acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell'ambito dell'attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un "privato consumatore", con conseguente indetraibilità dell'imposta sull'acquisto. Ai sensi dell'art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell'Ue può considerare quest'ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell'impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite dall'art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-*bis* del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una **vendita** a distanza intra-Ue occorre che:

- **i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;**
- **il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;**

- **i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;**

Tali operazioni, come accennato, sono **soggette ad Iva:**

- **nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;**
- **nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.**

In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un'impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell'Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l'aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite "a destino". L'impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l'identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l'adesione all'Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all'indetraibilità dell'imposta per il cessionario, quest'ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)